

## Guida al sinistro con procedura ordinaria (no CARD)

### CHE COS'È LA PROCEDURA ORDINARIA

La procedura ordinaria prevede che la richiesta di risarcimento vada inoltrata all'assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.

### QUANDO SI APPLICA

La procedura ordinaria si applica in tutti i casi in cui non sia possibile avvalersi del risarcimento diretto. In particolare rientrano nella procedura ordinaria i seguenti casi:

- Sinistri in cui risultino coinvolti più di due veicoli a motore;
- Sinistri con assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- Sinistri verificatisi per la responsabilità imputabile ad un veicolo terzo diverso da quelli entrati in collisione, anche se non identificato;
- Sinistri con veicolo di controparte macchina agricola/ciclomotore identificato solo da telaio;
- Sinistri la cui responsabilità è imputabile a ciclisti e/o pedoni;

**Importante:** per i sinistri avvenuti all'estero e i sinistri avvenuti in Italia con controparte estera consulta la nostra "Guida sinistro estero" e "Il tuo braccio destro per gestire i sinistri"

### COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO

La richiesta del risarcimento dei danni subiti, deve essere preferibilmente inoltrata, per PEC o lettera raccomandata A.R., dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto, direttamente alla Compagnia della Controparte responsabile e al proprietario del veicolo danneggiante.

Per effettuare la richiesta danni è possibile utilizzare la lettera "Richiesta di risarcimento danni" fornita dal Servizio Sinistri all'atto della denuncia.

La richiesta danni deve contenere:

#### Per danni a cose:

- Generalità e recapiti delle parti coinvolte (compresi i codici fiscali se disponibili);
- Targhe dei veicoli coinvolti, con indicazione di marca e modello;
- Denominazione delle rispettive compagnie;
- Descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- Indicazione di presenza di eventuali feriti e relative generalità e recapiti, se conosciuti;
- Indicazione di eventuali danni a cose;
- Generalità e recapiti di eventuali testimoni;
- Indicazione delle Autorità intervenute, specificando il Comando di appartenenza (es. Polizia stradale di Milano, Carabinieri di Segrate, ecc.);
- Luogo, giorni e ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia di accertamento dell'entità del danno;
- Codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;
- Copia della Constatazione Amichevole d'Incidente debitamente compilata e firmata a firma singola o congiunta, se presente.



Per i danni a persona:

- Et , attivit  e reddito del danneggiato;
- Codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;
- Documentazione medica comprovante l'entit  delle lesioni subite (es.: certificato di pronto soccorso);
- Dichiarazione di cui all'articolo 142 del Codice delle Assicurazioni, relativa a prestazioni erogate da istituti di assicurazione sociale obbligatoria (ad es. INPS e INAIL);
- A guarigione avvenuta, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
- In caso di decesso, certificato di morte e stato di famiglia;
- Copia del modulo CAI (Constatazione Amichevole d'Incidente) qualora presente.

**TEMPI DI GESTIONE DELLA RICHIESTA**

La Compagnia di controparte, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento procede con la nomina di un eventuale perito per l'accertamento del danno al veicolo. I tempi entro i quali   tenuta ad effettuare un'offerta di risarcimento oppure a comunicare i motivi della mancata offerta sono i seguenti:

- 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento ed alla quale sia stato allegato il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente firmato da entrambi i conducenti, per danni ai veicoli o alle cose;
- 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni ai veicoli o alle cose;
- 90 giorni per i danni a persona da quando   stata completata la documentazione necessaria e sufficiente per l'accertamento e la valutazione del danno da parte dell'impresa.

